

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 428/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese** ..... 12
- Regolamento (CE) n. 429/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 430/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali** ..... 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 431/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali** ..... 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 432/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/03** ..... 21
- Regolamento (CE) n. 433/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002 ..... 22
- Regolamento (CE) n. 434/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002 ..... 23

Regolamento (CE) n. 435/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002 .....	24
Regolamento (CE) n. 436/2003 della Commissione, del 7 marzo 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002 .....	25
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
<b>Parlamento europeo</b>	
2003/158/CE, Euratom:	
* <b>Decisione del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2003, sulla nomina del Mediatore europeo</b> .....	26
<b>Consiglio</b>	
2003/159/CE:	
* <b>Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000</b> .....	27
<b>Commissione</b>	
2003/160/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 7 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211 [notificata con il numero C(2003) 691]</b> .....	29
2003/161/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 7 marzo 2003, che stabilisce la ripartizione indicativa tra Stati membri, per il 2003, delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 [notificata con il numero C(2003) 704]</b> .....	31

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 427/2003 DEL CONSIGLIO**

**del 3 marzo 2003**

**relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CE) n. 3285/94 <sup>(1)</sup>, il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni, contenente disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(2) Con il regolamento (CE) n. 519/94 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha adottato un regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi, contenente anch'esso disposizioni relative a misure di salvaguardia.

(3) Il protocollo relativo all'adesione della Repubblica popolare cinese (in appresso «Cina») all'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «il protocollo») prevede misure transitorie di salvaguardia specifiche per prodotto (in appresso «misure di salvaguardia») e misure transitorie specifiche per prodotto di contrasto alla diversione degli scambi (in appresso «misure in materia di diversione degli scambi»).

(4) Il protocollo è entrato in vigore l'11 dicembre 2001.

(5) In considerazione della notevole differenza esistente tra le disposizioni relative alle misure di salvaguardia contenute nel protocollo, da una parte, e nei regolamenti (CE) n. 519/94 e (CE) n. 3285/94, dall'altra, è necessario disporre di un regolamento specifico sulle misure di salvaguardia e le misure in materia di diversione degli scambi relative a talune importazioni originarie della Cina.

(6) Ai termini del protocollo, le misure di salvaguardia possono essere istituite quando i prodotti originari della Cina sono importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria.

(7) Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto crescono così rapidamente da causare o da rischiare di causare un pregiudizio rilevante all'industria comunitaria.

(8) Sembra necessario chiarire quali sono i fattori da prendere in considerazione per stabilire l'esistenza di una situazione di perturbazione del mercato.

(9) Il protocollo prevede l'istituzione di misure in materia di diversione degli scambi in situazioni in cui un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso «OMC») con la finalità di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni nella Comunità di un prodotto originario della Cina.

(10) È opportuno definire linee guida riguardo ai fattori che possono risultare pertinenti per determinare se vi sia stata diversione degli scambi o meno.

(11) È opportuno fornire una definizione dell'espressione «industria comunitaria».

(12) Le inchieste di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi vengono avviate a seguito della richiesta di uno Stato membro o della Commissione. È necessario che venga limitata la possibilità di avviare su un medesimo oggetto un'inchiesta relativa a misure di salvaguardia prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta. Tale limitazione non dovrebbe applicarsi alle misure in materia di diversione degli scambi.

<sup>(1)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

<sup>(2)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

- (13) È necessario stabilire le modalità secondo cui si comunica alle parti interessate quali siano le informazioni richieste dalle autorità comunitarie e si offrono alle stesse ampie possibilità per la presentazione di tutti gli elementi di prova pertinenti e per la difesa dei propri interessi. È inoltre auspicabile che siano fissate chiaramente le norme sostanziali e procedurali da seguire durante l'inchiesta, in particolare quelle secondo cui le parti interessate possono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati siano presi in considerazione. È altresì opportuno fissare i casi e i modi nei quali le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti interessate e presentare osservazioni in merito.
- (14) È necessario stabilire a quali condizioni sia possibile istituire in via eccezionale misure provvisorie, includendo l'eventualità che tali misure possano essere istituite dalla Commissione e solo per un periodo di 200 giorni.
- (15) Il protocollo stabilisce che le misure definitive possano essere istituite solo 60 giorni dopo il ricevimento di una richiesta di consultazioni da parte della Cina e se tali consultazioni non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
- (16) Appare indicato prevedere — a determinate condizioni e purché non ne venga perturbato il funzionamento del mercato interno — la possibilità di istituire misure limitate a uno o più Stati membri.
- (17) Appare opportuno prevedere che le misure di salvaguardia scadano dopo quattro anni, salvo che da un riesame risulti che esse debbano essere mantenute in vigore.
- (18) È opportuno prevedere riesami intermedi nei casi in cui uno Stato membro o la Commissione richiedano di esaminare tanto gli effetti di una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, quanto la necessità di mantenere in vigore tale misura.
- (19) È necessario prevedere un riesame delle misure in materia di diversione degli scambi quando il membro dell'OMC che adotta un provvedimento volto a risolvere una situazione di perturbazione del mercato segnala al comitato di salvaguardia dell'OMC una qualunque modifica del provvedimento in questione.
- (20) È opportuno autorizzare la sospensione delle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi qualora si riscontri un temporaneo mutamento delle condizioni di mercato che renda temporaneamente inopportuno il mantenimento di tali misure.
- (21) Ai fini di una corretta esecuzione delle misure, è necessario che gli Stati membri controllino le importazioni dei prodotti soggetti ad inchiesta o oggetto di misure e che informino la Commissione dei risultati del controllo e degli importi dei dazi riscossi a norma del presente regolamento, ove ciò possa essere d'applicazione.
- (22) È altresì necessario prevedere la consultazione di un comitato consultivo a scadenze regolari e in momenti specifici dell'inchiesta. Il comitato dovrebbe essere costituito da rappresentanti degli Stati membri ed essere presieduto da un rappresentante della Commissione. In conformità del considerando 12 della decisione 1999/468/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, il comitato consultivo non rientra nel campo di applicazione di detta decisione del Consiglio.
- (23) È opportuno prevedere visite di verifica volte al controllo delle informazioni fornite circa l'evoluzione dei volumi delle importazioni e la perturbazione del mercato, condizionando tuttavia tali visite al ricevimento di risposte adeguate ai questionari.
- (24) Dovrebbero essere formulate disposizioni relative al trattamento delle informazioni riservate per impedire la divulgazione di segreti a livello d'impresa o di governo.
- (25) È indispensabile stabilire che le parti aventi diritto a tale trattamento possano essere informate correttamente dei fatti e delle considerazioni principali, con particolare riguardo al processo decisionale nella Comunità, in tempo utile affinché possano difendere i propri interessi.
- (26) È saggio istituire un sistema amministrativo nell'ambito del quale possano essere presentate argomentazioni sulla corrispondenza delle misure all'interesse della Comunità, compreso l'interesse dei consumatori, e fissare i termini per la presentazione delle relative informazioni, precisando inoltre i diritti all'informazione delle parti interessate.
- (27) La relazione dei gruppi di lavoro sull'adesione della Cina all'OMC (in appresso «la relazione») prevede una graduale eliminazione dei contingenti non tessili che la Comunità mantiene nei confronti di alcuni prodotti originari della Cina.
- (28) In considerazione di questa graduale eliminazione, è opportuno abrogare l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.
- (29) È opportuno incrementare i quantitativi già assegnati mediante titoli d'importazione per il 2002 e il 2003, così da tenere conto dell'aumento previsto nel programma di eliminazione.
- (30) È opportuno porre termine all'applicazione delle misure di sorveglianza sui prodotti cinesi attualmente interessati da ed elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94, che dovrebbe essere abrogato.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (31) È opportuno eliminare dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 i paesi che sono diventati membri dell'OMC e delegare alla Commissione la responsabilità dell'aggiornamento di tale allegato.
- (32) È opportuno, in considerazione del mantenimento dei contingenti per taluni prodotti di origine cinese, escludere per tali prodotti l'applicazione delle disposizioni relative alle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi durante il periodo in cui i contingenti sono applicati.
- (33) Il protocollo prevede la scadenza della sezione relativa alle misure di salvaguardia e in materia di diversione degli scambi 12 anni dopo l'entrata in vigore del protocollo stesso. È pertanto necessario stabilire che tutte le misure adottate ai sensi del presente regolamento scadano al più tardi l'11 dicembre 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### TITOLO I

### MECCANISMO TRANSITORIO DI SALVAGUARDIA SPECIFICO PER PRODOTTO

#### Articolo 1

##### Principi

1. Nei casi in cui i prodotti originari della Cina siano importati nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da perturbare o da rischiare di perturbare il mercato per l'industria comunitaria, è possibile istituire una misura di salvaguardia conformemente alle seguenti disposizioni.
2. Se un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'OMC al fine di prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare una significativa diversione degli scambi nella Comunità, una misura in materia di diversione degli scambi può essere adottata conformemente alle seguenti disposizioni.

#### Articolo 2

##### Determinazione della perturbazione di mercato

1. Si considera esservi perturbazione del mercato quando le importazioni di un prodotto, simile o direttamente competitivo con un prodotto fabbricato dall'industria comunitaria, crescono, in termini assoluti o relativi, così rapidamente da rappresentare o rischiare di rappresentare un'importante causa di pregiudizio rilevante per l'industria comunitaria.
2. Nello stabilire l'esistenza di perturbazione del mercato, si considerano solo fattori obiettivi, tra i quali:
- il volume delle importazioni oggetto dell'inchiesta;
  - l'effetto di tali importazioni sui prezzi dei prodotti simili o direttamente competitivi nella Comunità; e

- l'effetto di tali importazioni sull'industria comunitaria produttrice dei prodotti simili o direttamente competitivi.

#### Articolo 3

##### Determinazione di significativa diversione degli scambi

- Si riscontra una significativa diversione degli scambi quando un provvedimento adottato dalla Cina o da un altro paese membro dell'OMC al fine di prevenire o porre rimedio ad una perturbazione del mercato di detto paese membro dell'OMC provoca o rischia di provocare un aumento delle importazioni di un prodotto dalla Cina nella Comunità.
- Nello stabilire se un provvedimento volto a prevenire o a porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato provochi o rischi di provocare una significativa diversione degli scambi si applicano criteri obiettivi. Tra i fattori da esaminare vi sono:
  - l'effettivo o imminente aumento della quota di mercato delle importazioni originarie della Cina nella Comunità;
  - la natura o l'entità del provvedimento adottato o proposto dalla Cina o da altri membri dell'OMC;
  - l'effettivo o imminente aumento del volume delle importazioni originarie della Cina dovuto al provvedimento adottato o proposto;
  - le condizioni della domanda e dell'offerta per i prodotti in questione sul mercato comunitario; e
  - l'entità delle esportazioni originarie della Cina verso il paese membro o i paesi membri dell'OMC che applicano una misura di salvaguardia provvisoria o definitiva.

#### Articolo 4

##### Definizione di industria comunitaria

Ai fini del presente regolamento, per «industria comunitaria» si intende l'insieme dei produttori comunitari dei prodotti simili o direttamente competitivi che operano sul territorio della Comunità oppure, tra questi produttori, quelli la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente competitivi costituisca una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria totale di tali prodotti.

#### Articolo 5

##### Apertura del procedimento

- Un'inchiesta è avviata su richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, se la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova che giustifichino l'avvio di un'inchiesta.
- Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri. Questa informazione contiene gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri stabiliti agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno. La Commissione trasmette immediatamente tale informazione a tutti gli Stati membri.

3. Prima dell'avvio di un'inchiesta, la Commissione notifica alla Cina la propria intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere accompagnata da un invito a partecipare a consultazioni finalizzate a chiarire la situazione in relazione ai punti di cui agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, per giungere ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

4. Se, dopo la consultazione degli Stati membri, risulta che esistono sufficienti elementi di prova che giustificano l'apertura di un procedimento e se le consultazioni di cui al paragrafo 3 non hanno condotto ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio di un'inchiesta, indica il campo d'azione dell'inchiesta stessa, indica il prodotto interessato, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione. L'avviso inoltre stabilisce i periodi entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

6. Tranne che per motivi debitamente giustificati, non può essere avviata un'inchiesta in materia di misure di salvaguardia, come da articolo 1, paragrafo 1, su un medesimo oggetto prima dello scadere di un anno dal completamento di una precedente inchiesta.

7. Un'inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento.

#### Articolo 6

#### Inchiesta

1. A seguito dell'inizio del procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta. L'inchiesta è destinata a verificare tanto l'incremento delle importazioni quanto la perturbazione del mercato o l'esistenza di diversione degli scambi. L'inchiesta esamina simultaneamente l'aumento delle importazioni e la perturbazione del mercato. Ai fini delle risultanze rappresentative viene selezionato un periodo oggetto dell'inchiesta. Di norma, le informazioni relative a periodi successivi al periodo oggetto dell'inchiesta non sono prese in considerazione.

2. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per effettuare valutazioni riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, e, se lo ritiene opportuno, procede alla verifica di tali informazioni.

3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri fanno il necessario per soddisfare tale richiesta. Quando queste informazioni sono di interesse generale o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se le informazioni sono riservate, la comunicazione consiste in un riassunto non riservato.

4. Le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e il governo cinese vengono sentiti a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero effettivamente essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentiti.

5. Alle parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e al governo cinese si offre, se richiesta, la possibilità di incontrare le parti con interessi contrapposti, in modo da consentire il confronto delle tesi opposte e delle eventuali controdeduzioni. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti. Nessuna parte è tenuta a partecipare ad un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi. Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione dalla Commissione, a condizione che siano successivamente ripresentate per iscritto.

6. Le parti interessate che si sono manifestate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, e il governo cinese possono, dietro richiesta scritta, prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 17 e siano utilizzate nell'inchiesta. Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.

7. Per i procedimenti aperti a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, l'inchiesta deve, quando possibile, concludersi entro nove mesi dal suo avvio. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi; in tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando la durata del prolungamento e fornendone sinteticamente le ragioni.

#### Articolo 7

#### Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie

1. Le misure di salvaguardia provvisorie sono applicate in circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile, dopo che sia stato determinato in via preliminare che le importazioni hanno provocato o rischiano di provocare una perturbazione del mercato per l'industria comunitaria e se è necessario intervenire nell'interesse della Comunità. La Commissione adotta tali misure provvisorie dopo essersi consultata con gli Stati membri o, in caso di urgenza estrema, dopo averne informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, le consultazioni avvengono al più tardi dieci giorni dopo la notifica agli Stati membri delle misure adottate dalla Commissione.

2. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sono presenti i presupposti di cui al paragrafo 1, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

3. La Commissione informa immediatamente il Consiglio e gli Stati membri di ogni decisione presa in forza dei paragrafi 1 e 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro tre mesi dalla data dell'informazione inviata dalla Commissione ai sensi del presente paragrafo.

4. Le misure di salvaguardia provvisorie possono, tra l'altro, essere in forma di dazi doganali e di restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Cina.

5. La durata delle misure provvisorie non può superare i 200 giorni.

6. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché non sussistono le condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, tutti i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio. Si applica in tal caso la procedura di cui all'articolo 235 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>.

#### Articolo 8

##### Chiusura del procedimento senza istituzione di misure

Se, dopo la consultazione degli Stati membri, le misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi risultano superflue e se non vengono sollevate obiezioni nell'ambito del comitato consultivo, l'inchiesta o il procedimento vengono chiusi con una decisione della Commissione. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni insieme ad una proposta di regolamento del Consiglio che chiude il procedimento. Il procedimento si considera chiuso se, nel termine di un mese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

#### Articolo 9

##### Istituzione di misure definitive

1. Quando dai fatti appurati emerge che sussistono le condizioni fissate agli articoli 1, 2 e 3, come più opportuno, e che è necessario intervenire nell'interesse della Comunità conformemente all'articolo 19, la Commissione chiede consultazioni con il governo cinese con l'intento di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non conducono ad una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazioni, può essere istituita in via definitiva una misura di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi dopo consultazione con gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 7).

3. Qualora l'istituzione di una misura da parte della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

4. Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può sottoporre la decisione al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione.

5. Qualora uno Stato membro abbia sottoposto al Consiglio la decisione adottata dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare detta decisione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data nella quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.

6. Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata alle condizioni di cui al presente titolo, può adottare le misure appropriate.

7. Le misure definitive possono, tra l'altro, essere in forma di dazi doganali e di restrizioni quantitative sulle importazioni originarie della Cina.

#### Articolo 10

##### Misure regionali

Quando, in base in particolare agli elementi di valutazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3, risulta che in uno o più Stati membri sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure in forza degli articoli 7 e 9, la Commissione, dopo aver esaminato soluzioni alternative e ritenendo che un'applicazione a questo livello sia più appropriata di un'applicazione a livello dell'intera Comunità, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di salvaguardia limitate allo Stato membro interessato. Dette misure devono avere carattere temporaneo e non devono perturbare il funzionamento del mercato interno. Esse vengono adottate secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 7 e 9.

#### Articolo 11

##### Durata

1. Le misure di salvaguardia restano in vigore solo il tempo necessario a prevenire o a porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato. La durata non supera i quattro anni, salvo proroghe ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.

2. Una misura in materia di diversione degli scambi termina non oltre 30 giorni dopo la scadenza del provvedimento adottato nei confronti delle importazioni originarie della Cina dal paese membro dell'OMC interessato.

### Articolo 12

#### Riesame delle misure di salvaguardia

1. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere prorogata a condizione che si stabilisca che:
  - la misura di salvaguardia è ancora necessaria per prevenire o porre rimedio ad una situazione di perturbazione del mercato, e
  - vi sono elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dell'industria comunitaria.
2. La proroga è adottata conformemente alle procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le procedure applicate per le misure iniziali. Dopo la proroga, le misure non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale.
3. Nel periodo in cui una misura di salvaguardia è in vigore, il comitato consultivo tiene consultazioni, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, per esaminare gli effetti della misura in questione e per valutare se la sua applicazione sia ancora necessaria.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 3, ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica di una misura di salvaguardia, la Commissione agisce come segue:
  - a) Nel caso di una misura emanata dal Consiglio, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare tale misura. Il Consiglio delibera in tal caso a maggioranza qualificata.
  - b) In tutti gli altri casi, la Commissione abroga o modifica le misure di salvaguardia.

### Articolo 13

#### Riesame delle misure in materia di diversione degli scambi

1. Le misure in materia di diversione degli scambi sono sottoposte a riesame quando il paese membro dell'OMC che ha adottato il provvedimento a seguito del quale, ai sensi del presente regolamento, è stata adottata una misura in materia di diversione degli scambi notifica al comitato di salvaguardia dell'OMC che sono state apportate modifiche a tale provvedimento.
2. Alle misure in materia di diversione degli scambi si applicano, *mutatis mutandis*, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12.

### Articolo 14

#### Disposizioni generali

1. Le misure provvisorie o definitive vengono istituite mediante regolamento. Se le misure sono in forma di dazi, tali dazi sono riscossi dagli Stati membri nella forma, all'aliquota e secondo i criteri stabiliti nel regolamento che istituisce le misure stesse. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri che per altri motivi gravano sulle importazioni.

2. I regolamenti che istituiscono le misure provvisorie o definitive e i regolamenti o le decisioni che chiudono o sospendono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Detti regolamenti e decisioni contengono in particolare, e con la debita tutela per le informazioni riservate, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni utili per la definizione dell'incremento delle importazioni e della perturbazione del mercato. Una copia del regolamento o della decisione è fatta pervenire alle parti interessate note e al governo cinese. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, *mutatis mutandis*, ai riesami.

3. Disposizioni speciali, riguardo in particolare alla definizione comune del concetto di origine contenuta nel regolamento (CEE) n. 2913/92, possono essere adottate a norma del presente regolamento.

4. Nell'interesse della Comunità, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di 9 mesi, con decisione della Commissione, sentito il comitato consultivo. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore ad un anno, con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione. Le misure possono essere sospese solo nel caso in cui le condizioni del mercato siano temporaneamente cambiate al punto che difficilmente la sospensione avrebbe come effetto una ripresa della situazione di perturbazione del mercato. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento, previa consultazione, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.

5. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione dati sulle importazioni dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento.

### Articolo 15

#### Consultazioni

1. Le consultazioni previste dal presente regolamento, escluse quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, si svolgono in seno ad un comitato consultivo composto dai rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si svolgono immediatamente, a richiesta di uno Stato membro oppure per iniziativa della Commissione, e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Questi comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.

3. Qualora sia necessario, le consultazioni possono svolgersi unicamente per iscritto; in questo caso la Commissione informa gli Stati membri e fissa un termine entro il quale essi possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale. Il presidente dispone quanto necessario per l'organizzazione della consultazione orale, a condizione che quest'ultima possa svolgersi in tempo utile ai fini del rispetto dei termini fissati dal presente regolamento.

### Articolo 16

#### Visite di verifica

1. Laddove lo consideri opportuno, la Commissione può effettuare visite volte ad esaminare le scritture degli esportatori, dei produttori, degli importatori, delle associazioni rappresentative degli esportatori, produttori o importatori, nonché dell'industria comunitaria, al fine di verificare le informazioni fornite circa l'esistenza di un aumento delle importazioni e di una perturbazione del mercato o diversione degli scambi. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva la visita di verifica non può essere effettuata.

2. La Commissione può svolgere inchieste in paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle parti interessate e in assenza di obiezioni dei governi dei paesi, ufficialmente avvisati. Ottenuto l'accordo delle parti interessate, la Commissione notifica al paese d'origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle parti da visitare e le date concordate.

3. Le parti interessate vengono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari alla luce delle informazioni già ottenute.

4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3, la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

### Articolo 17

#### Trattamento riservato

1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro diffusione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale questa l'ha ottenuta) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità comunitarie.

2. Le parti interessate che forniscono informazioni riservate sono invitate a fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni contenute nella versione riservata. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano ad essere riassunte. In tal caso, i motivi di tale impossibilità devono essere comunicati.

3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono non essere tenute in considerazione, a meno che la loro esat-

tezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.

4. Il presente articolo non osta alla divulgazione da parte delle autorità comunitarie di informazioni generali, ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla divulgazione di elementi di prova su cui le autorità comunitarie si sono basate, qualora ciò sia necessario per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. La divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti a livello d'impresa o di governo non siano divulgati.

5. La Commissione, il Consiglio e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri oppure le informazioni relative alle consultazioni a norma dell'articolo 12 o alle consultazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ed all'articolo 9, paragrafo 1, oppure i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o dagli Stati membri non sono rivelate al pubblico o ad un'altra parte interessata dal procedimento, salvo diversa disposizione del presente regolamento.

6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

### Articolo 18

#### Divulgazione di informazioni

1. Le parti interessate e il governo cinese possono chiedere di essere informati in modo dettagliato in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni sono presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.

2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione in via definitiva di misure di salvaguardia o in materia di diversione degli scambi oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.

3. Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stata istituita una misura provvisoria, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione di tale misura. Se non è stata istituita una misura provvisoria, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.

4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La comunicazione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima della decisione definitiva o della presentazione di qualsiasi proposta di atto definitivo, a norma degli articoli 8 e 9, da parte della Commissione. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile. La divulgazione delle informazioni non pregiudica alcuna eventuale successiva decisione della Commissione o del Consiglio, ma, qualora tale decisione si basi su fatti o considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.

5. Le osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni.

#### Articolo 19

### Interesse della Comunità

1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità, vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Non si possono applicare misure se le autorità, in base a tutte le informazioni fornite, giungono con chiarezza alla conclusione che non è nell'interesse della Comunità applicarle.

2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse della Comunità, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura dell'inchiesta. Tali informazioni o le relative sintesi sono comunicate alle altre parti menzionate nel presente paragrafo, le quali possono esprimersi in merito.

3. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell'interesse della Comunità, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.

4. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali misure provvisorie istituite. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro un mese a decorrere dall'applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.

5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato consultivo. La Commissione tiene conto dell'equilibrio di opinioni espresse dal comitato ai fini di proposte a norma dell'articolo 9.

6. Le parti che hanno agito in conformità del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente adottate le decisioni definitive. Tali informazioni vengono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione o del Consiglio.

7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

#### TITOLO II

### CONTINGENTI PER TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA CINA

#### Articolo 20

### Principi e graduale eliminazione dei contingenti

1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Cina avverranno liberamente tranne che per un numero limitato di prodotti originari della Cina che, a causa della sensibilità di determinati settori dell'industria comunitaria, sono soggetti al contingentamento quantitativo a livello comunitario.

2. Tali contingenti saranno applicabili fino al 2005, secondo i livelli annui indicati nella tabella dell'allegato I. Tale nuovo allegato sostituisce l'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.

#### Articolo 21

### Attribuzione dei titoli d'importazione

1. Il metodo di attribuzione delle quantità supplementari per gli anni 2002 e 2003, risultanti dall'incremento dei contingenti previsto dall'allegato II del presente regolamento, è stabilito da un regolamento della Commissione, che stabilisce inoltre un appropriato periodo di tempo per l'utilizzazione di tali quantità.

2. Per gli anni successivi, alle attribuzioni di titoli di importazione relativi ai contingenti di cui all'allegato I si applicheranno le procedure di cui al regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che istituisce una procedura comunitaria per la gestione dei contingenti quantitativi <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6).

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## Articolo 22

**Abrogazione e modifica di talune disposizioni**

1. Sono abrogati l'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, l'articolo 1, paragrafo 3, l'allegato II, che elenca i contingenti per taluni prodotti originari della Cina, l'allegato III, che elenca i prodotti originari della Cina soggetti a misure di vigilanza, nonché i riferimenti all'allegato III presenti nell'articolo 1, paragrafo 4, e nell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 519/94.
2. Dall'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94 sono eliminati l'Albania, la Georgia, la Cina, il Kirghizistan, la Moldavia e la Mongolia.
3. Previa consultazione del comitato istituito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 519/94, la Commissione può modificare, mediante regolamento, l'allegato I del regolamento (CE) n. 519/94, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 2003.

## Articolo 23

**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, o di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare rispetto a tali norme.
2. Le disposizioni di cui al titolo I del presente regolamento non si applicano ai prodotti per i quali gli strumenti di cui al paragrafo 1, prevedono la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.
3. Le disposizioni di cui al titolo I del presente regolamento non si applicano ai prodotti soggetti all'applicazione dei contingenti di cui all'allegato I del presente regolamento, per il periodo in cui tali contingenti sono in vigore.
4. Le misure istituite ai sensi del presente regolamento scadranno al più tardi l'11 dicembre 2013.

## Articolo 24

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il titolo I scade l'11 dicembre 2013.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.-A. TSOCHATZOPOULOS

## ALLEGATO I

**Programma di graduale eliminazione dei contingenti industriali (non tessili) sulle importazioni originarie della Cina**

Designazione delle merci	Codice SA/NC	2003	2004	2005
Calzature	ex 6402 99 <sup>(1)</sup>	47 480 959	54 603 102	eliminazione
	6403 51 6403 59	3 712 459	4 269 328	eliminazione
	ex 6403 91 <sup>(1)</sup> ex 6403 99 <sup>(1)</sup>	14 698 530	16 903 310	eliminazione
	ex 6404 11 <sup>(2)</sup>	22 106 953	25 422 996	eliminazione
	6404 19 10	38 683 955	44 486 548	eliminazione
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	73 139	84 110	eliminazione
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	55 334	63 634	eliminazione

<sup>(1)</sup> Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(2)</sup> Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

## ALLEGATO II

## Incremento dei contingenti per il 2002 e 2003

Designazione delle merci	Codice SA/NC	2002	2003
Calzature	ex 6402 99 <sup>(1)</sup>	10,25 %	21,28 %
	6403 51 6403 59	15,5 %	32,83 %
	ex 6403 91 <sup>(1)</sup> ex 6403 99 <sup>(1)</sup>	10,25 %	21,28 %
	ex 6404 11 <sup>(2)</sup>	10,25 %	21,28 %
	6404 19 10	10,25 %	21,28 %
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	32,25 %	52,09 %
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toiletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	32,25 %	52,09 %

<sup>(1)</sup> Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

<sup>(2)</sup> Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

**REGOLAMENTO (CE) N. 428/2003 DELLA COMMISSIONE**  
del 12 febbraio 2003

**recante le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari risultanti dall'aumento dei contingenti stabilito dal regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio per i contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 e nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 1394/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1498/2002 della Commissione, del 21 agosto 2002, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese <sup>(4)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1995/2001 <sup>(5)</sup> la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2002 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2077/2002 <sup>(6)</sup> la Commissione ha stabilito i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) L'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi <sup>(7)</sup>, stabilisce che la Commissione deve fissare le modalità di assegnazione dei quantitativi supplementari per il 2002 e il 2003 risultanti dall'aumento dei contingenti previsto dall'allegato II del medesimo regolamento e una scadenza appropriata entro la quale i contingenti devono essere utilizzati.
- (4) Occorre quindi definire procedure amministrative semplici che consentano agli importatori comunitari di importare i quantitativi supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 427/2003.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la gestione dei contingenti istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tutti gli importatori che siano stati titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 10,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 15,5 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 sono autorizzati ad importare il 32,25 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione.

*Articolo 2*

L'autorità competente rilascia una licenza supplementare per i quantitativi supplementari indicati all'articolo 1.

La licenza supplementare ha validità fino al 31 dicembre 2003 ed è rilasciata gratuitamente e certificata dall'autorità competente.

*Articolo 3*

Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC ex 6402 99, ex 6403 91, ex 6403 99, ex 6404 11 e 6404 19 10 sono autorizzati ad importare il 21,28 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6403 51 e 6403 59 sono autorizzati ad importare il 32,83 %

<sup>(1)</sup> GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 187 del 10.7.2001, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 225 del 22.8.2002, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.

<sup>(7)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione. Tutti gli importatori titolari di licenze d'importazione rilasciate per il 2003 a norma del regolamento (CE) n. 2077/2002 per i prodotti di cui ai codici SA/NC 6911 10 e 6912 00 sono autorizzati ad importare il 52,09 % in più del quantitativo indicato sulla licenza d'importazione.

#### Articolo 4

Ai fini dell'articolo 3,

- i titolari di una licenza d'importazione presentano tale licenza all'autorità competente che l'ha rilasciata. Quest'ultima appone sulla licenza una dicitura indicante che il quantitativo supplementare è stato assegnato al titolare della licenza,
- in alternativa, i titolari di una licenza d'importazione presentano tale licenza all'autorità competente che l'ha rilasciata e quest'ultima annulla la licenza e ne rilascia una

nuova. In tal caso, i quantitativi indicati sulla nuova licenza comprendono i quantitativi annullati e la maggiorazione prevista all'articolo 3. I prodotti già immessi in libera pratica vengono detratti,

- in alternativa, l'autorità competente rilascia una licenza supplementare per i quantitativi supplementari indicati all'articolo 3.

L'apposizione della dicitura sulle licenze già esistenti e il rilascio di nuove licenze si effettuano gratuitamente e sono certificati dall'autorità competente.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2003.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 429/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 marzo 2003**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	154,9
	204	68,5
	212	125,1
	624	138,6
	999	121,8
0707 00 05	052	135,5
	068	135,6
	204	74,2
	220	209,9
	999	138,8
0709 10 00	220	86,6
	999	86,6
0709 90 70	052	162,4
	204	103,0
	999	132,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	75,5
	204	42,3
	212	52,8
	220	41,6
	624	60,1
	999	54,5
0805 50 10	052	58,6
	600	60,8
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	111,1
	388	103,3
	400	92,6
	404	102,6
	512	81,4
	524	82,5
	528	97,0
	720	125,3
	728	107,5
	999	100,4
0808 20 50	388	76,1
	512	71,3
	528	66,1
	999	71,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 430/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 7 marzo 2003**

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati come tali devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane. La stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni concesse all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	40,25 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4375
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	43,75
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4375

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 431/2003 DELLA COMMISSIONE**  
del 7 marzo 2003

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciropi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di saccarosio, se del caso maggiorato del tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito di un centesimo della restituzione alla produzione applicabile, ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica <sup>(4)</sup>, ai prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base della restituzione deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale

è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitata ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h), del suddetto regolamento esportati come tali. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) dello stesso paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95, mentre per i prodotti di cui alla lettera h) la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni summenzionate devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento summenzionato può essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.
- (9) L'aumento rapido e sostanziale delle importazioni preferenziali di zucchero in provenienza dai paesi dei Balcani occidentali dall'inizio del 2001 e delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere marcatamente artificiale.
- (10) Per evitare eventuali abusi, con la reimportazione nell'Unione europea di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di una restituzione all'esportazione, è opportuno non fissare una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- (11) Tenuto conto di quanto sopra, è opportuno fissare agli importi appropriati le restituzioni per i prodotti in questione.
- (12) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(1)</sup>
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(1)</sup>
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	83,13 <sup>(2)</sup>
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(3)</sup>
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(1)</sup>
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(3)</sup>
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(3)</sup>
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	43,75 <sup>(1)</sup>
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4375 <sup>(3)</sup>

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(1)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(4)</sup> L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

**REGOLAMENTO (CE) N. 432/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 marzo 2003**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/03**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 27, paragrafi 5 e 15, e l'articolo 33, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> prevede l'apertura di una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco per tutte le destinazioni.
- (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, in base alla situazione del mercato mondiale o alle esigenze specifiche di alcuni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento in funzione della destinazione.
- (3) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero proveniente dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra essere di natura fortemente artificiale.
- (4) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non vanno fissati prelievi o restituzioni per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002.

(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1331/2002.

(6) Tenuto conto delle date delle gare, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

(7) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1331/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di prelievi all'esportazione e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 99 10 per tutte le destinazioni ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro <sup>(\*)</sup>, e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Durante il periodo di validità di questa gara permanente si procede a gare parziali.

<sup>(\*)</sup> Compreso il Kosovo, qual è stato definito con la risoluzione 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite.»

*Articolo 2*

Gli Stati membri modificano i bandi di gara per renderli conformi al disposto dell'articolo 1.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 433/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 marzo 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1898/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1898/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 287,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1898/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 434/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 7 marzo 2003**

**relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1895/2002 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 6 marzo 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1895/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 435/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 marzo 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1896/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1896/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 160,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1896/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 436/2003 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 marzo 2003**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1897/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1897/2002 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 marzo 2003, è fissata una restituzione massima pari a 165,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 287 del 25.10.2002, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## PARLAMENTO EUROPEO

### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO del 15 gennaio 2003 sulla nomina del Mediatore europeo (\*)

(2003/158/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare gli articoli 21, secondo comma, e 195,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare l'articolo 107 D,  
vista la sua decisione del 9 marzo 1994 concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle  
funzioni di mediatore <sup>(1)</sup>, modificata dalla sua decisione del 14 marzo 2002 <sup>(2)</sup>,  
visto l'articolo 177 del suo regolamento,  
visto l'appello per la presentazione di candidature <sup>(3)</sup>,  
vista la votazione svoltasi nelle sedute del 14 e 15 gennaio 2003,

DECIDE:

Nikiforos DIAMANDOUROS è nominato Mediatore europeo con decorrenza 1° aprile 2003.

Fatto a Strasburgo, il 15 gennaio 2003.

*Per il Parlamento europeo*  
Il Presidente  
P. COX

---

(\*) La presente decisione annulla e sostituisce la decisione 2003/103/CE, Euratom del Parlamento europeo (GU L 43 del 18.2.2003, pag. 43).

<sup>(1)</sup> GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU C 213 del 7.9.2002, pag. 10.

# CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000**

(2003/159/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere conforme del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (in prosieguo: «l'accordo di partenariato») <sup>(3)</sup>, se una parte reputa che l'altra non abbia soddisfatto un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9, essa può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.
- (2) A norma dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato, se una parte reputa che si sia verificato un grave caso di corruzione, essa può invitare l'altra parte a tenere consultazioni nonché, in determinate circostanze, a prendere misure appropriate compresa, se del caso, la sospensione parziale o totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato alla parte in questione.
- (3) Occorre adottare una procedura efficace per l'adozione di misure appropriate a norma dell'articolo 96 o dell'articolo 97 dell'accordo di partenariato.
- (4) La posizione della Comunità in merito alle deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE è stabilita dalla Commissione in conformità delle disposizioni della decisione n. 2000/399/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.

- (5) L'accordo di partenariato deve essere approvato,

DECIDE:

### Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, l'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, i relativi allegati e protocolli e le dichiarazioni rilasciate dalla Comunità unilateralmente o insieme ad altre parti, accluse all'atto finale.

I testi dell'accordo, degli allegati, dei protocolli e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione <sup>(5)</sup>.

### Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato, a nome della Comunità.

### Articolo 3

1. Qualora il Consiglio ritenga, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, che uno Stato ACP sia venuto meno a un obbligo riguardante uno degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato, o nei casi gravi di corruzione, lo Stato ACP in questione viene invitato a tenere consultazioni, a meno che non vi sia un'urgenza particolare, a norma degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Nel corso delle consultazioni, la Comunità è rappresentata dalla presidenza del Consiglio e della Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 240 E del 28.8.2001, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Parere conforme del 17 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 151 del 24.6.2000, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

2. Se, allo scadere dei termini di cui agli articoli 96 e 97, e nonostante l'impegno dimostrato, le consultazioni non portano ad una soluzione, o immediatamente, se vi è un'urgenza particolare o se la consultazione è rifiutata, il Consiglio può decidere su proposta della Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, di prendere misure appropriate, compresa la sospensione parziale.

Il Consiglio agisce all'unanimità in caso di sospensione totale dell'applicazione dell'accordo di partenariato allo Stato ACP in questione.

Le misure rimangono in vigore fintantoché il Consiglio non si è avvalso della procedura di cui al paragrafo 1 per decidere la modifica o la revoca delle misure adottate in precedenza oppure, se del caso, per il periodo indicato nella decisione.

A tal fine, il Consiglio riesamina periodicamente, e almeno ogni sei mesi, le misure suddette.

Il presidente del Consiglio notifica le misure adottate allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri prima della loro entrata in vigore.

La decisione del Consiglio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'eventuale adozione immediata delle misure viene notificata allo Stato ACP e al Consiglio dei ministri contemporaneamente all'invito a tenere consultazioni.

3. Il Parlamento europeo viene informato senza indugio, e in modo esauriente, di tutte le decisioni prese a norma dei paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211**

[notificata con il numero C(2003) 691]

(2003/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, punto iv),

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del riesame previsto all'articolo 4, paragrafo 4, punto iv), del regolamento (CE) n. 2037/2000, e dopo aver consultato il settore militare e le altre parti interessate, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni riguardo all'uso di halon 1301 e halon 1211.
- (2) L'halon 1301 è attualmente usato per inertizzare i serbatoi dei caccia militari F-16. Al momento non esistono prodotti alternativi capaci di estinguere un incendio e impedire un'esplosione con un rapporto volume-peso accettabile per l'inertizzazione dei serbatoi degli aerei da combattimento. L'installazione e la messa in funzione sugli aerei F-16 di prodotti alternativi non sembra possibile nell'immediato futuro e certamente non prima del 31 dicembre 2003, quando tutti gli usi per i quali non è prevista una deroga dovranno essere eliminati in base all'articolo 4, paragrafo 4, punto v), del regolamento (CE) n. 2037/2000. Occorre dunque aggiungere questo uso dell'halon 1301 all'elenco degli usi oggetto di deroga di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (3) Sia l'halon 1301 che l'halon 1211 sono attualmente utilizzati nei veicoli militari terrestri e sulle navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore. Tuttavia, solo l'uso di halon 1301 rientra nella deroga prevista dal regolamento (CE) n. 2037/2000. La conversione di tali mezzi militari per sostituire l'halon 1211 con l'halon 1301 sarebbe

costosa e controproducente per la protezione dello strato di ozono, poiché l'halon 1301 ha un potenziale di riduzione dell'ozono di oltre tre volte superiore all'halon 1211. Inoltre, il trasferimento di risorse finanziarie per convertire i suddetti mezzi all'uso di halon 1301 molto probabilmente rallenterebbe lo sviluppo di alternative non dannose per l'ozono. Occorre pertanto aggiungere l'uso di halon 1211 per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore nei veicoli militari terrestri e sulle navi da guerra all'elenco degli usi oggetto di deroga di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 2037/2000.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato VII al regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal testo dell'allegato alla presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26.

## ALLEGATO

L'allegato VII al regolamento (CE) n. 2037/2000 è sostituito dal seguente testo:

## «ALLEGATO VII

**Usi critici di halon**

Uso dell'halon 1301:

- negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci, degli scomparti per il carico secco (dry bay) e per l'inertizzazione dei serbatoi,
- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
- per l'inertizzazione di spazi occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di liquidi e/o gas infiammabili, nel settore militare, petrolifero, del gas e petrolchimico e nelle navi mercantili esistenti,
- per l'inertizzazione dei centri di comunicazione e di comando esistenti, con presenza di personale, delle forze armate o altri, indispensabili per la sicurezza del paese,
- per l'inertizzazione di spazi in cui possa esservi il rischio di dispersione di sostanze radioattive,
- nel tunnel sotto la Manica e nei relativi impianti e materiale rotabile.

Uso dell'halon 1211:

- in veicoli militari terrestri e in navi da guerra per la protezione degli spazi occupati dal personale e dei compartimenti motore,
  - negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l'uso a bordo degli aerei,
  - negli aerei per la protezione dei compartimenti dell'equipaggio, della gondola motore, degli scomparti merci e degli scomparti per il carico secco (dry bay),
  - negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone, utilizzati dai vigili del fuoco,
  - negli estintori utilizzati da militari e polizia sulle persone.»
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2003

**che stabilisce la ripartizione indicativa tra Stati membri, per il 2003, delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002**

[notificata con il numero C(2003) 704]

(2003/161/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 della Commissione, del 6 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in relazione al Fondo comunitario per il tabacco <sup>(3)</sup>, prevedono misure destinate a promuovere la riconversione della produzione di tabacco. Tale misure devono essere finanziate dal Fondo comunitario per il tabacco istituito all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2075/92.
- (2) L'importo totale a disposizione del Fondo comunitario per il tabacco, per il 2003, è di 19 milioni di EUR, di cui la metà è da destinare al finanziamento di misure specifiche per aiutare i produttori di tabacco alla riconversione verso altre colture o altre attività economiche che creino occupazione nonché al finanziamento di studi correlati.

(3) È pertanto necessario fissare la ripartizione delle risorse disponibili tra gli Stati membri interessati, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2182/2002.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La ripartizione indicativa tra Stati membri, per il 2003, delle risorse del Fondo comunitario per il tabacco da destinare alle azioni previste agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 2182/2002 è fissata nell'allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 331 del 7.12.2002, pag. 16.

## ALLEGATO

**RIPARTIZIONE INDICATIVA TRA STATI MEMBRI DELLE RISORSE DEL FONDO COMUNITARIO PER IL  
TABACCO PER IL 2003***(in EUR)*

Stato membro	Ripartizione indicativa per il 2003	
	90 % sulla quantità delle quote definitivamente riscattate	10 % sul limite di garanzia nazionale
Base	Valore	Valore
Italia	4 858 080	360 415
Grecia	3 366 035	346 290
Spagna	0	117 466
Portogallo	195 277	16 838
Francia	0	71 418
Germania	0	31 657
Belgio	59 197	4 400
Austria	71 411	1 518
Totale	8 550 000	950 000